



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE**

composta dai magistrati:

Dott. Stefano IMPERIALI	Presidente
Dott. Angela SILVERI	Consigliere
Dott. Luigi CIRILLO	Consigliere
Dott. Daniela ACANFORA	Consigliere
Dott. Francesca PADULA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio d'appello iscritto al n. 46091 del registro di segreteria, proposto dai Sig.ri D'ALESSANDRO Sandro Nicola e CAPONE Fernando, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pietro Palma e Francesco Cardarelli, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Vincenzo De Nisco in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 92; avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 2062/2012 del 28.12.2012;

esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

uditi nella udienza del 09 luglio 2015 il relatore Cons. Francesca Padula, gli Avv.ti Francesco Cardarelli e Pietro Palma per D'ALESSANDRO Sandro Nicola e CAPONE Fernando ed il rappresentante della Procura Generale nella persona del V.P.G. Alessandra Pomponio.

**FATTO**

Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale per la Campania ha condannato i sig.ri Sandro Nicola D'Alessandro, Antonio Luciano e Fernando Capone, nelle loro rispettive qualità di Sindaco, Assessore e Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità del Comune di Benevento, al pagamento, in favore dell'ente locale, delle somme pari ad € 216.294,86 (D'Alessandro), € 54.456,66 (Luciano), ed € 93.809,16 (Capone), con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.

La Procura regionale aveva contestato il mancato raggiungimento, nel Comune di Benevento, delle percentuali minime di raccolta differenziata negli anni 2003, 2004 e 2005 (nel 2005 raggiungeva il 12,06%), in violazione di specifici obblighi.

Nel contesto dell'attuazione del piano per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, adottato nel 1997, nell'ambito del quale venivano conferite specifiche funzioni ai Comuni in materia di raccolta

differenziata, il Comune di Benevento aveva ottenuto, nell'anno 2000 (ord. n. 240 del 19.10.2000), un finanziamento commissariale poi erogato nel febbraio 2001, di € 1.710.596.000, finalizzato ad incrementare, appunto, la raccolta differenziata dei rifiuti.

Con una convenzione stipulata nel maggio 2001 veniva affidata, secondo le indicazioni della ord. 240/2000, all'A.S.I.A. – società del Comune - la realizzazione del progetto approvato e finanziato dal Commissario sul territorio comunale di Benevento. Il Consorzio Smaltimento Rifiuti BN1 avrebbe assegnato all'A.S.I.A. mezzi, attrezzature e materiali indicati nel progetto.

Tuttavia, a due mesi dall'affidamento, il programma risultava mutato sul piano soggettivo, in quanto il Consorzio BN1 e l'A.S.I.A. costituirono la S.I.A.S. s.p.a..

La mancata risoluzione dell'incertezza riguardo al soggetto effettivamente preposto allo svolgimento del servizio ha contribuito a determinare la prolungata stasi operativa, durata sino al 2004, allorquando, con la deliberazione n. 242, l'organo giuntale approvava un nuovo e diverso progetto, proveniente dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Benevento, che lo aveva redatto sulla base di un Piano Comunale di raccolta e smaltimento rifiuti elaborato dal PRUSST Calidone.

Quanto al Dirigente del Settore competente, il Settore Ambiente e Mobilità, l'ing. Fernando Capone, è stata confermata la sua responsabilità per aver espresso il parere tecnico favorevole all'adozione della deliberazione giuntale n. 242 del 28/10/2004, nonché la sua sottoscrizione della variante dello stesso progetto.

Al Sindaco Sandro Nicola D'Alessandro, in carica dal 29.05.2001 e fino al 29.05.2006, è stata attribuita la responsabilità per aver violato l'art. 50 del d.lgs. 267/2000, avendo omesso sia di assumere iniziative finalizzate all'incremento della r.d. dei rifiuti nonostante vi fosse in tal senso l'obbligo sancito anche a carico dei comuni da svariate disposizioni sia di legge e sia contenute in ordinanze P.C.M. e commissariali, sia di attivarsi per dare attuazione al progetto approvato nel 2001, giungendo addirittura, dopo prolungata inerzia, a contribuire significativamente all'adozione della delibera del 2004, che ha immotivatamente ed irrazionalmente stravolto il progetto per il quale era stato conferito il finanziamento commissariale.

Infine, anche a carico dell'Assessore al ramo Antonio Luciano è stata riconosciuta la sussistenza della grave colpevolezza, per aver espresso voto favorevole alla deliberazione giuntale n. 242 del 28.10.2004, contribuendo all'approvazione di un progetto insufficiente e carente, pur avendo, in relazione alla materia in trattazione, specifica competenza e diretta conoscenza della problematica.

La Sezione ha accolto i criteri di determinazione del danno posti in citazione, costituiti da tre quote, pari:

- all'ingiustificato costo a titolo di **“tariffa smaltimento rifiuti”**: per il conferimento, presso gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti (di seguito: c.d.r.), del materiale che avrebbe potuto essere destinato alla raccolta differenziata (calcolo della tariffa sulla percentuale indifferenziata), a danno del Comune di Benevento. La Procura aveva prudenzialmente ridotto della metà la quantificazione risultante. La Sezione ha decurtato di un ulteriore trenta per cento, in ragione del nesso di causalità;

- al costo del **collasso del piano integrato dei rifiuti** (spese proporzionali, nel rapporto tra i rifiuti del Comune di Benevento e quelli prodotti nella regione Campania, per il trasporto fuori regione), a danno dello Stato;

- ai **costi emergenziali** (siti provvisori, rimozione rifiuti, trasporti, lavoro straordinario), a danno dell'ente locale, con addebito in citazione del 10%.

Quindi per il 2003 e primi dieci mesi del 2004 il danno è stato riferito per il 70% al Sindaco D'Alessandro, e per il 30% al Dirigente Capone.

Per gli ultimi due mesi del 2004 e per il 2005 il danno è stato decurtato del 20 % dalla Sezione per tener

conto dell'apporto causale degli altri amministratori che hanno partecipato all'adozione della delibera n. 242/2004.

Il nocumento, per l'arco temporale indicato al precedente capoverso, è stato quindi addebitato per il 45% al D'Alessandro, per il 35% all'Assessore Luciano e per il 20% al Dirigente Capone.

Con l'appello in esame, depositato il 12.07.2013, recante mandato a margine in favore dell'Avv. Pietro Palma, gli appellanti D'Alessandro, Luciano e Capone hanno invocato in via preliminare l'applicazione al caso in esame del precedente di cui alla Sezione prima di questa Corte, n. 43 del 2013, che riguardava il "come" della raccolta differenziata nel comune di Marcianise.

In particolare, gli appellanti hanno chiesto l'applicazione del principio espresso nella richiamata sentenza secondo cui il mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta non può essere considerato elemento da solo idoneo a dimostrare il danno erariale.

In secondo luogo, gli appellanti hanno chiesto di valutare l'efficacia esimente della circostanza secondo la quale l'emergenza rifiuti aveva uguali dimensioni in tutta la regione Campania, risultando perciò difficile qualificare comportamenti omissivi come gravemente colposi causa del fenomeno.

Inoltre, gli appellanti hanno invocato il principio secondo cui la percentuale modesta di raccolta non consente di dimostrare il nesso causale tra violazione gravemente colposa di specifici obblighi ed il mancato raggiungimento delle percentuali *de quibus*.

Al riguardo, premesso che c'è un'identità pressoché totale del giudizio sopra richiamato quanto a *petitum* e *causa petendi*, nonché ad impostazioni difensive, con quello in esame, hanno ritenuto che debba essere dichiarata la loro assoluzione.

Gli appellanti hanno formalmente richiamato tutti gli atti e le memorie del primo grado, che intendono integralmente ritrascritte.

Nel merito, hanno eccepito la inadeguata ed erronea valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine alle difese articolate in primo grado, omissione che ha portato alla affermazione errata di una loro responsabilità oggettiva.

Gli appellanti hanno contestato l'addebito di responsabilità, in quanto le loro condotte rappresentano onerosi impegni di servizio e funzione per contribuire a risolvere l'emergenza rifiuti a Benevento.

Hanno opposto l'inesistenza di siti di compostaggio per il conferimento dell'umido e di termovalorizzazione, nonché la chiusura continua dei siti di produzione del c.d.r. quali cause che hanno generato i cumuli di rifiuti per le strade e l'impossibilità di un'efficace raccolta differenziata.

Gli appellanti hanno contestato, inoltre, l'esistenza stessa di un'esplicita previsione di legge che imponesse ai comuni l'obbligo delle previste percentuali di raccolta differenziata. Al riguardo, hanno sottolineato che la normativa che stabilisce dette percentuali minime di differenziata ha creato un sistema chiuso premiale in rapporto alle capacità operative ed alla qualità del servizio, che impedisce di configurare una responsabilità oggettiva per il mancato conseguimento dei risultati.

Gli appellanti hanno inoltre contestato l'omessa valutazione da parte del giudice territoriale delle ragioni poste a fondamento della riprogettazione dell'intervento 2004, fondate sul nuovo quadro normativo di provvedimenti commissariali, errando quindi nel ritenere che il nuovo progetto sia stato concausa del danno.

Al riguardo hanno sostenuto che i profili di carattere tecnico della rimodulazione del progetto finanziato dal commissario di governo, operata con la delibera GM n. 242 del 2004, non siano comunque riferibili alla

responsabilità del sindaco D'Alessandro e dell'assessore Luciano, aventi funzioni di indirizzo e controllo.

Gli appellanti hanno sottolineato, inoltre, che il Comune di Benevento aveva conseguito - come risulta dalla deliberazione n. 155 del 2010 della sezione controllo per la regione Campania - la miglior percentuale (13%) di raccolta dei capoluoghi di provincia della regione.

In ordine alla quantificazione del danno, hanno contestato la mancata valutazione degli elementi all'uopo indicati negli scritti difensivi (maggiori costi per il mancato funzionamento dei siti, e mancata ultimazione dei termovalorizzatori).

Hanno altresì contestato l'addebito concernente l'inerzia rispetto all'attuazione dei progetti relativi alla differenziata, che anzi ha visto gli appellanti profondere sacrifici di impegni a servizio della comunità comunale per superare la crisi rifiuti a Benevento, fermo restando che si trattava di obbligazione di mezzi. In ogni caso le percentuali più alte di raccolta differenziata conseguite dai piccoli Comuni sono consentite dalla raccolta porta a porta che nelle città più grandi stenta a decollare per fattori strutturali e culturali.

Nel concludere, gli appellanti hanno chiesto di accogliere in via preliminare l'istanza di definizione anticipata del giudizio ex art. 1, commi 231, 232, 233 l. n. 266/05, e in via gradata annullare e/o riformare la sentenza con assoluzione dei convenuti, con vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio, con acquisizione del fascicolo di primo grado.

Con decreto n. 46 del 2014 è stata accolta l'istanza di definizione agevolata, ma soltanto Luciano ha pagato la somma indicata nel decreto, depositando la prova degli avvenuti pagamenti.

In data 29.01.2015 l'Avv. Palma, per gli appellanti, ha depositato una istanza di rinvio della udienza del 24.02.2015, con richiesta di termine a difesa, per consentire alle parti di prendere contezza degli atti, non risultando ancora acquisito il fascicolo di primo grado, pur richiesto dagli uffici di segreteria in data 10.11.2014. L'istanza è stata reiterata dal nuovo avvocato Francesco Cardarelli con nota del 17.02.2015 recante a margine mandato di rappresentanza e difesa, conferito da D'Alessandro e Capone al predetto Avv. Cardarelli, da esercitare anche disgiuntamente dal primo avvocato.

Con memoria conclusionale depositata il 26.01.2015 la Procura Generale in primo luogo ha chiesto l'estinzione del giudizio per il Luciano.

Nel ripercorrere la vicenda di cui è causa, infine, la Procura Generale ha ritenuto l'impugnata sentenza meritevole di conferma e chiesto il rigetto gli appelli.

Con sentenza-ordinanza n. 115/2015 del 13.03.2015 questa Sezione ha disposto la separazione della posizione del Luciano da quella degli altri appellanti, dichiarando definito il giudizio di appello con riferimento al predetto. Al riguardo della posizione processuale di D'Alessandro e Capone, riconosciuto "un oggettivo ritardo nella trasmissione del fascicolo processuale di primo grado alla Segreteria...", il Collegio ha concesso il richiesto termine per consentire di prendere contezza di tutti gli atti e documenti di causa, fissando l'udienza del 09.07.2015.

Con memoria depositata il 18.06.2015 gli appellanti D'ALESSANDRO e CAPONE hanno proposto deduzioni:

- sulla mancata realizzazione del progetto del 2001;
- sul coinvolgimento della SIAS;
- sulla rimodulazione del progetto del 2004;
- sulla effettiva realizzazione del progetto del 2004;

-sugli specifici addebiti;

- sull'insussistenza dell'elemento oggettivo in base al d. lgs. n. 22/1997 e in base alla disciplina emergenziale per la Campania;

- sulla insussistenza dell'elemento soggettivo;

- sull'insussistenza del nesso causale;

- sulla quantificazione del danno.

Nella pubblica udienza del 09 luglio 2015, l'Avv. Francesco Cardarelli per D'Alessandro Sandro Nicola e Capone Fernando ha illustrato gli argomenti difensivi dedotti negli atti scritti, in particolare evidenziando le difficoltà derivate dall'esistenza di competenze di plurimi soggetti e dalla caotica normativa. Ha ribadito che il Capone non era Dirigente del Settore Ambiente nel periodo di riferimento, confermando le conclusioni. L'Avv. Pietro Palma si è riportato all'atto d'appello ed alla successiva memoria ed il rappresentante della Procura Generale, nella persona del V.P.G. Alessandra Pomponio, si è opposto alla produzione documentale effettuata con la memoria difensiva, ritenendo nuove le giustificazioni proposte con quest'ultima. In breve replica l'Avv. Cardarelli ha precisato che la documentazione da ultimo depositata era già agli atti del fascicolo processuale, in parte rinvenibile su internet.

## DIRITTO

Gli appellanti D'Alessandro e Capone hanno, in estrema sintesi, proposto i seguenti motivi nell'atto di appello:

- mancanza di danno conseguente al contestato operato degli appellanti; individuazione nella mancanza di siti di compostaggio dell'umido e di termovalorizzazione e nella chiusura continua dei siti di produzione del c.d.r. come le autentiche cause dell'inefficace raccolta differenziata;

- inesistenza dell'elemento soggettivo e di violazioni gravemente colpose di specifici obblighi, in mancanza di un'esplicita previsione di legge che imponesse ai comuni l'obbligo (peraltro, in ipotesi, obbligazione di mezzi e non di risultato) delle previste percentuali; buona fede degli appellanti, che si sono adoperati per incrementare i livelli di raccolta differenziata.

Con riferimento al primo profilo gli appellanti hanno sostenuto che nessuna norma esplicita intesta ai Comuni gli obblighi del raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, riconducibili agli organismi di "Ambito".

L'assunto non è condiviso dal collegio, che ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni centrali di appello, volto ad affermare, in vicende parallele a quella in esame, la responsabilità di amministratori/dipendenti dei Comuni campani per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti nelle percentuali previste dalla vigente normativa (Sez. app. I, nn. 564 del 2011 e 738 del 2012; Sez. app. III, nn. 433 del 2014 e 320 del 2015), così discostandosi dal diverso convincimento manifestato nella sentenza richiamata dall'appellante, n. 43 del 2013, della Sez. I, che si rivela un *decisum* del tutto isolato.

Si sintetizza il quadro delle fonti normative degli obblighi dei comuni in materia di raccolta differenziata:

- decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 - c.d. decreto Ronchi (normativa quadro sulla gestione dei rifiuti fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'ambiente), operante *ratione temporis*.

Con esso vengono disciplinate le competenze ai vari livelli amministrativi inerenti la gestione del ciclo dei rifiuti. Per quanto in particolare riguarda la raccolta differenziata, è stabilito che lo Stato indichi i criteri

generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (art. 18, comma 1°, lettera m), che le Regioni provvedano alla “regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata di rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti” (art. 19, comma 1°, lettera b), che le Province curino l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23 (cd. ATO: art. 20, comma 1°, lettera g) e che i Comuni stabiliscano “le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi” (art. 21, comma 2°, lettera c), potendosi avvalere “nell'attività di gestione dei rifiuti urbani”, loro demandata, “della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni” (art. 21, comma 4). Nell'art. 24 sono previste percentuali minime di raccolta differenziata;

- ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2425/1996. Affida al Commissario delegato dal Governo per l'emergenza rifiuti in Campania specifici adempimenti, finalizzati all'avvio del programma di interventi nell'ambito dei quali era riservata all'attivazione della raccolta differenziata una posizione primaria. Si prevedeva che nel piano di emergenza fosse inserito l'obbligo a carico dei Comuni di procedere alla raccolta, al trasporto, al recupero ed allo smaltimento di imballaggi secondari e terziari e di altri rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solido-urbani; di conferimento dei rifiuti urbani nei siti di produzione del c.d.r.;

- ordinanza P.C.M. n. 2948/1999. Prevedeva che il Commissario delegato realizzasse gli interventi per la produzione e l'utilizzo del combustibile derivato da rifiuti e, in materia di raccolta differenziata, la realizzazione della stessa (per carta, plastica, vetro, metalli, legno e frazione umida) in collaborazione con i presidenti dei consorzi di bacino costituiti con la l.r. n. 10/1993 e sentiti i sindaci dei comuni interessati, in modo tale da raggiungere le percentuali (minime) del **15% di raccolta differenziata entro il 31.12.1999** e del **25% nei due anni successivi** (rispettivamente del **10%** e del **15% per la frazione umida**). L'art. 2 dell'ordinanza 2948/1999 affidava al commissario delegato anche il compito (punto 1.14) di disporre “le modalità per il calcolo e l'accollo degli oneri gestionali a carico dei comuni”. Nell'ordinanza n. 3100/2000 del Ministero dell'Interno l'obiettivo minimo di raccolta differenziata da realizzare a partire dal 1.1.2001 è **indicato al 30%, rispetto al precedente 35%, di cui all'art. 5 della precedente ordinanza**;

- piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti. Adottato, per la prima volta, nell'anno 1997 in esecuzione di quanto prescritto dall'ordinanza n. 2560/1997 del Ministero dell'Interno, ha posto il termine del 31.12.1997 per i Comuni per attuare “almeno la raccolta differenziata multimateriale secca” e del 31.12.1999 per la raccolta differenziata monomateriale, “al fine del raggiungimento dell'obiettivo fissato al 35%”;

- ordinanza n. 319/2002 del commissario delegato. Sono stati approvati il piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania e il piano economico finanziario riferito allo sviluppo del ciclo integrato dei rifiuti nei rispettivi ambiti; inoltre, sono stati istituiti gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con le Province (oltre a due sub ATO per la Provincia di Napoli). Ebbene, il piano di ridefinizione gestionale, approvato nel 2002, ha previsto, nel piano economico-finanziario ad esso allegato, che “l'attivazione dei nuovi servizi di raccolta differenziata è legata ad una gestione associata dei servizi in tutti i Comuni rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità”, così confermandosi il ruolo primario degli enti comunali nella gestione dei servizi *de quibus*.

L'attribuzione agli EPAR delle funzioni generali amministrative era finalizzata essenzialmente al coordinamento delle funzioni amministrative in ambito provinciale, soprattutto attraverso la titolarità della rete impiantistica;

- ordinanza commissariale n. 28 del 22.01.2004. Fissava l'obbligo per tutti i Comuni campani di avviare sul proprio territorio un definito servizio di raccolta differenziata (secondo le linee guida approvate con l'ordinanza

commissariale di pari data n. 27/2004).

Dalla rassegna normativa si evidenzia che le disposizioni volte ad attribuire ai Comuni la gestione della raccolta differenziata fossero finalizzate non già ad una “moral suasion” nei confronti degli stessi Comuni, bensì a porre a loro carico dei doverosi adempimenti, collegati al raggiungimento di risultati minimi di raccolta differenziata, nel rispetto delle percentuali prefissate, i quali erano considerati essenziali rispetto alla realizzazione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti, prescelto dal legislatore con il d. lgs. n. 22/1997 (si legga, tra gli altri, l’art. 4), finalizzato, con il fondamentale supporto degli impianti di produzione di c.d.r., delle stazioni di trasferta e degli impianti di compostaggio, ad incrementare il recupero di energia e l’effettivo recupero di materia, oltre a minimizzare lo smaltimento in discarica dei rifiuti e ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente.

Il coinvolgimento di diversi soggetti (Commissario delegato, ATO, EPAR, Consorzi di bacino di cui alla l.r. n. 10/1993) ad opera della disciplina emergenziale, era rispondente all’esigenza di garantire il necessario coordinamento del ciclo integrato dei rifiuti, ma non sottraeva ai Comuni le funzioni gestionali sul territorio di competenza di cui all’art. 21, comma 2, lett. c), e comma 4 del citato d. lgs. n. 22 del 1997 (“Ronchi”).

La previsione di meccanismi di incentivazione e penalizzazione, operanti sulla determinazione della tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti dai Comuni, a seconda che essi avessero o meno realizzato nel mese precedente la raccolta differenziata nelle misure percentuali stabilite (ordinanze PCM nn. 2948/1999 e 3100/1999) conferma, ad avviso del Collegio, che le prescrizioni relative al raggiungimento dei valori minimi contemplassero come destinatari i Comuni.

Proprio le inadempienze circa la raccolta differenziata hanno determinato, senza ignorare la presenza di concause (soprattutto relative alla mancata realizzazione tempestiva delle essenziali infrastrutture, come si vedrà oltre), le gravi problematiche legate alla gestione dei rifiuti in Campania (si vedano in tal senso la “relazione territoriale sulla Campania” approvata il 26 gennaio 2006 dalla commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, trasmessa alla Presidenza delle Camere il 1° febbraio 2006, e la deliberazione n. 6/2007/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato di questa Corte dei conti, entrambe citate nella sentenza impugnata).

D’altro canto non è condivisibile l’assunto difensivo per il quale “il mutato quadro normativo e dei provvedimenti commissariali” e “svariati fattori...sociali, culturali” ostativi rispetto alla raccolta “porta a porta”, abbiano impedito l’implementazione del servizio di raccolta differenziata, visto che, come si è osservato nella sentenza impugnata e sottolineato nelle decisioni riguardanti altri Comuni della Campania, la relazione del 2007 della Sezione centrale contabile di controllo ha riportato che “le percentuali riferite al 2004 dei Comuni più virtuosi sono le seguenti: Atena Lucana 77,1%; S. Cipriano Picentino 72%; Bellizzi 71,8%; Montecorvino Rovella 70,9%; Giffoni Sei Casali 70,6%; S. Mango Piemonte 68,7%; Rofrano 68,6%; Fisciano 62,9%; Corbara 60%, risultando smentita la tesi di parte appellante. Pur tenendo presente che il Comune di Benevento presenta maggiori dimensioni rispetto ai predetti, la percentuale del 12 o 13% si presenta ingiustificatamente bassa rispetto al risultato prescritto.

Con riferimento a più specifici profili della antiggiuridicità e della colpa grave, in relazione ai comportamenti contestati, gli appellanti hanno precisato l’atto di appello proponendo argomentazioni e deduzioni nella memoria difensiva prodotta in data 18.06.2015, che non superano la soglia della mera *emendatio libelli*. Gli atti allegati a quest’ultima costituiscono per la maggior parte documentazione già agli atti del giudizio di primo grado; quelli che non sono risultati acquisiti in prime cure, a prescindere dalla questione circa la loro inammissibilità, non appaiono al Collegio rilevanti al fine di corroborare la tesi della esclusione dalla responsabilità.

In sintesi gli elementi di fatto che interessano il presente giudizio sono i seguenti:

- con una convenzione stipulata il 23.05.2001, il cui schema era stato approvato con delibera giunta n. 140 del 04.04.2001, veniva affidata, secondo le indicazioni della ordinanza commissariale n. 240 del 19.10.2000, attributiva del finanziamento di £. 1.710.596.000, all’A.S.I.A., società del Comune, la

realizzazione del progetto, approvato con la suddetta ordinanza, redatto dall'ARES Bologna, dall'A.S.I.A. e dal Consorzio Smaltimento Rifiuti BN1, fornitore di mezzi, attrezzature e materiali, del quale il Comune di Benevento era socio;

- il Consorzio BN1 e A.S.I.A. costituivano la S.I.A.S. s.p.a., cui il Comune aveva chiesto la disponibilità ad assumere la realizzazione del progetto. La conferma della società non trovò ulteriore riscontro;

- seguiva una prolungata stasi operativa, durata sino al 2004, interrotta dalla deliberazione n. 242 del 28.10.2004, con cui l'organo giuntale approvava un nuovo e diverso progetto, proveniente dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Benevento, che lo aveva redatto sulla base di un Piano Comunale di raccolta e smaltimento rifiuti elaborato dal PRUSST Calidone.

I primi giudici hanno sostanzialmente ritenuto censurabile l'omessa attivazione al fine di dare attuazione al progetto approvato nel 2001, unitamente all'adozione della delibera del 2004, che ha irrazionalmente stravolto il progetto per il quale era stato conferito il finanziamento commissariale, aprendo la stura ad un progetto insufficiente e carente.

Gli appellanti hanno dedotto quanto segue.

#### **- Sulla mancata realizzazione del progetto del 2001.**

Hanno premesso che l'implementazione del progetto, nell'ordinanza commissariale del dicembre 2000 era condizionata alla messa a disposizione di mezzi e materiali da parte della struttura commissariale.

Hanno quindi osservato che, in mancanza di idonee risorse, in forza dello schema di convenzione approvato dalla Giunta, l'azienda non sarebbe stata tenuta a garantire, oltre il termine annuale della convenzione, il mantenimento degli standard. La mancata messa a disposizione dei mezzi necessari (emergente ancora nel 2005) e la mancata realizzazione degli impianti di compostaggio avrebbero impedito che il servizio avesse luogo sin dall'inizio.

La deduzione è inconferente, con riferimento alla mancanza di risorse, considerato che da parte del Comune era esigibile un comportamento volto a risolvere anche questo aspetto, dando un impulso all'attuazione della stessa convenzione, che richiamava il progetto, laddove era previsto che attrezzature e materiali fossero forniti dal Consorzio BN 1 nell'ambito della dotazione conferita al Consorzio stesso dal Commissario di governo per l'emergenza rifiuti in Campania.

Della mancata realizzazione degli impianti di compostaggio la Sezione regionale ha tenuto conto (si vedrà oltre), fermo restando che non è idonea a giustificare l'inerzia seguita all'approvazione del progetto ed all'introito dei fondi erariali.

#### **- Sul coinvolgimento della SIAS.**

Gli appellanti hanno evidenziato che il progetto di potenziamento non fu mai affidato alla SIAS a ragion veduta, in quanto la società, come affermato in una sentenza del 2010 della sezione Campania, era una scatola vuota. Il Comune in una riunione informale manifestò la volontà di affidarle il progetto ma era evidente la carenza di mezzi e di strutture necessarie: correttamente il Comune ha evitato di coinvolgere la SIAS.

La deduzione è inconferente. Ciò che è stato censurato dai primi giudici è non già il non aver operato affinché il progetto venisse realizzato dalla SIAS, bensì il non aver il Comune saputo risolvere "i problemi di definizione del soggetto attuatore del progetto" al fine di garantire l'attuazione del progetto approvato e già affidato all'ASIA.

Il punto è esaurientemente spiegato nella sentenza impugnata, in cui si legge che l'inerzia dell'Amministrazione comunale "nell'assumere iniziative intese a definire la questione relativa

all'affidamento della gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, emerge con chiarezza dalla lettura della deliberazione n. 10/2003 del CdA S.I.A.S., in cui si evidenzia che il Comune di Benevento, nella riunione svoltasi il 05/11/2002 presso la sede comunale con la partecipazione del Sindaco, dell'Assessore alle Finanze e del Direttore Generale, si era impegnato ad affidare la realizzazione del progetto proprio alla S.I.A.S. s.p.a., richiedendo una nota di conferma della disponibilità della stessa S.I.A.S., nota inviata in data 06/11/2002 ma rimasta senza ulteriore riscontro”.

#### **-Sulla rimodulazione del progetto del 2004.**

Gli appellanti hanno precisato che il piano elaborato dalla struttura PROUSST di Calidone proponeva un modello innovativo (raccolta stradale e non porta a porta) e richiedeva comunque notevoli investimenti, anche per la realizzazione di un apposito impianto. La rimodulazione del progetto di potenziamento della raccolta differenziata costituiva solo uno stralcio del piano proposto dal PROUSST Calidone. Aldilà della scelta progettuale, prettamente discrezionale, il quadro economico non era precario, in quanto si sceglieva una soluzione a regime, e non solo destinata a superare l'emergenza, con la differenziazione a monte mediante conferimento in un unico cassonetto stradale, con un impianto di selezione a valle, riducendosi i costi di manodopera.

La deduzione si profila non idonea a confutare i rilievi contenuti nella sentenza impugnata, circa:

\* la sottovalutazione dei costi, osservandosi (pag. 36 della sentenza) che l'intenzione di procedere alla raccolta del secco valorizzabile con un unico cassonetto stradale (da aggiungere al cassonetto per l'umido e a quello per i restanti rifiuti), con la realizzazione di un impianto di selezione “a valle”, era destinata “ad assorbire la gran parte delle risorse, con conseguente minimizzazione o esclusione dei costi necessari per tutta la restante attività...”, come evidenziato nel dettaglio nella decisione stessa;

\* l'incongruità del quadro economico del progetto rimodulato trasmesso dalla struttura PROUSST (Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio “Calidone”, con aderenti enti pubblici e privati, tra cui il Comune di Benevento) all'ente locale il 23.08.2004 e approvato dalla giunta comunale di Benevento con la delibera n. 242 del 28.10.2004.

Rispetto alla prima bozza progettuale trasmessa dal PROUSST al Comune il 07.07.2004, nel progetto rimodulato era previsto solo l'acquisto di 650 cassonetti stradali per la raccolta delle frazioni secche valorizzabili (peraltro senza considerare l'IVA), non essendo contemplate: “le somme previste per l'acquisto degli automezzi per l'umido (€ 300.000,00 oltre IVA) ed il secco valorizzabile (€ 120.000,00 oltre IVA)”. Inoltre ivi si tace, rispetto sempre alla prima bozza, sulla spesa per gli investimenti e per i costi di start up da sostenere per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti (4,6 milioni di euro) e sul quadro economico totale generale di € 2.698.189,40 relativo all'impianto di selezione semiautomatica della frazione secca valorizzabile;

\* l'erroneità del presupposto incluso nelle premesse dell'atto deliberativo giuntale n. 242/2004 del Comune di Benevento, in cui si osservava, al fine di giustificare la “rielaborazione” dell'ipotesi progettuale approvata con la delibera giuntale comunale n. 140/2001, che quest'ultima descriveva un ciclo finalizzato allo sversamento in discarica del “tal quale”, essendo al contrario esso finalizzato proprio al potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti.

Osserva il Collegio che la circostanza giustificativa opposta dall'appellante, per la quale il quadro economico riguardava solo il finanziamento concesso dall'ordinanza commissariale (€ 883.000,00) e non l'intero progetto dal valore di circa 4,6 mln di euro, non fornisce adeguata risposta alle criticità del progetto rimodulato, in quanto, pur proclamandosi la necessità dello sviluppo della raccolta differenziata, quale “unico contributo che il Comune di Benevento possa fornire al sistema...perché permette una notevole riduzione del rifiuto indifferenziato da smaltire...” (così il documento “Variante al progetto di potenziamento del servizio di raccolta differenziata...approvato con Del. G.C. 10 del 04.04.2001...” del Settore Lavori Pubblici del 15.07.2004, richiamato dalla delibera approvativa), restava irragionevolmente

accantonato l'aspetto della raccolta delle frazioni diverse dal secco valorizzabile (soprattutto dell'umido).

E' opportuno precisare che è sindacabile da parte del giudice contabile l'azione amministrativa discrezionale sotto il profilo non solo della illegittimità ma anche dell'irragionevolezza, in ragione della incongruità, illogicità ed irrazionalità della scelta dei mezzi rispetto ai fini: Cass. S.U. 08.03.2005, n. 4956; id, 29.01.2001, n. 33; id. 06.05.2003, n. 6851; id. n. 14488 del 29.09.2003; id. n. 7024 del 28.03.2006; id. n. 8097 del 02.04.2007; in termini, ex multis, Sez. II App. n. 367 del 24.09.2010).

#### **- Sulla effettiva realizzazione del progetto del 2004.**

Non è esatto, per gli appellanti, sostenere che le due tranches di finanziamento del novembre 2004 e marzo 2005 furono erogate senza l'approvazione da parte del Commissario di governo della rimodulazione progettuale. Infatti, hanno proseguito, fu istituito, con determinazione del Commissario del 15.12.2004, un tavolo tecnico cui partecipò la struttura commissariale e dalla relazione sulle attività svolte si evince che si prese atto del progetto relativo all'impianto di Benevento. Né, inoltre, osservano gli appellanti, può fondatamente ritenersi che le erogazioni furono effettuate senza affidamento alla ASIA, visto che quest'ultima, a cavallo delle due tranches, fu trasformata in s.p.a. con socio unico ed era comunque il soggetto attuatore secondo l'originaria deliberazione commissariale. Parte appellante ha ritenuto opportuno precisare, inoltre, che le somme furono spese per l'acquisto di un impianto di selezione e di cassonetti stradali, il che smentirebbe la presunta impossibilità realizzativa.

Le suddette osservazioni, ad avviso del Collegio, dimostrano, al contrario di quanto asserito dai difensori, l'insufficienza del progetto rielaborato e la necessità, al fine di renderlo attuabile, di appositi incontri volti a definire il quadro degli interventi e dei soggetti coinvolti.

Ancorché si registrasse la partecipazione al tavolo tecnico del Responsabile tecnico della struttura commissariale Dott. Turello, non è emerso né è stato affermato dagli appellanti che il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti avesse emesso la presa d'atto o la ratifica della deliberazione n. 242/2004, secondo quanto previsto espressamente dalla stessa.

Né la trasformazione di ASIA in società per azioni con socio unico (il 23.12.2004) e la natura organica dei rapporti con il Comune hanno determinato l'automatica destinazione del finanziamento alla società *de qua*.

La delibera n. 242 del 2004, infatti, disponeva la sottoscrizione del "nuovo schema di convenzione", che è mancata, al fine di regolamentare "i rapporti tra l'Amministrazione comunale e l'ASIA", fermo restando che la stipula si profilava essenziale anche in considerazione del fatto che, secondo quanto riferito dagli stessi appellanti, alla data della trasformazione in s.p.a. della ASIA, "non erano state definite le modalità di relazione con il Comune, che avrebbero richiesto la stipulazione di un più ampio e generale contratto di servizio per la gestione dei servizi" *de quibus*.

D'altro canto la sentenza impugnata non ha negato che le somme in acconto (liquidate con determinazioni del Settore LL.PP. n. 992 del 15.11.2004 e n. 873 del 22.03.2005, pari complessivamente ad € 800.000,00,) fossero state utilizzate per il progetto rimodulato. I primi giudici hanno tuttavia stigmatizzato, condivisibilmente, come l'operatività fosse stata finalizzata all'acquisto dell'impianto per la selezione e la vagliatura della frazione secca nonché dei cassonetti stradali, e non ci si preoccupò, in sostanza, della definizione dei problemi collegati alla necessità di ulteriori attrezzature e mezzi da dare in uso al Consorzio BN 1 ed agli assetti logistici basilari per l'esercizio del servizio, realizzandosi in modo disorganico e parziale soltanto una parte della bozza progettuale del PRUSST.

Gli appellanti si sono quindi soffermati sugli specifici addebiti, evidenziando la carenza dell'antigiuridicità, della colpa grave e del nesso di causalità.

#### **- Sull'insussistenza dell'elemento oggettivo in base al d. lgs. n. 22/1997 e in base alla disciplina emergenziale per la Campania.**

Gli appellanti hanno evidenziato, previa ampia illustrazione delle disposizioni susseguitesesi nel tempo, che la realizzazione degli standard non spettava agli enti locali in base né al d. lgs. n. 22/1997, né alla normativa emergenziale, bensì al Commissario di governo, ai consorzi di bacino, agli ATO (ambiti territoriali ottimali) ed eventualmente agli EPAR (Enti Provinciali d'Ambito per il ciclo integrato dei rifiuti).

Sulla deduzione si rimanda a quanto evidenziato dal Collegio *supra*.

**- Sulla insussistenza dell'elemento soggettivo.**

Gli appellanti hanno osservato che:

\* il Sindaco, ferma la separazione tra indirizzo politico e amministrazione, in forza della quale non era tenuto ad obblighi di vigilanza sulla corretta esecuzione della convenzione con l'azienda speciale, non poteva intervenire definendo nuove modalità progettuali in un settore per il quale il quadro normativo prevedeva la concertazione con livelli sovracomunali. Invece si è sempre attivato, a decorrere dal 2004, per la gestione dell'emergenza seguita alla chiusura dell'impianto di Casalduni, attraverso ordinanze e interlocuzioni con gli organi di Governo;

\* Capone, dirigente non dell'inesistente settore Ambiente e Mobilità, ma dei Lavori Pubblici, non aveva nessun compito di verifica nella materia ambiente, fino al marzo 2004, quando partecipò alla redazione del progetto rimodulato. Il parere di congruità sulla delibera n. 242/2004 non era illecito, in quanto non vi era alcun elemento di irrealizzabilità o scarsa qualità progettuale;

\* il finanziamento è stato erogato (2001) quando i due presunti responsabili non rivestivano le cariche successivamente assunte; il D'Alessandro non era Sindaco ma vice sindaco in occasione della delibera di Giunta 140/2001, con funzioni presidenziali senza diritto di voto; il Capone non prendeva parte né alla predetta del 2001, né alla delibera di Giunta 242/2004;

\* entrambi erano estranei alla elaborazione del progetto; comunque il finanziamento non riguardava il raggiungimento degli standard ma era diretto alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla tutela ambientale; per l'incertezza normativa è da escludere la colpa grave.

Tutte le deduzioni sono infondate.

Quanto al primo profilo, non può ritenersi applicabile l'art. 1 comma 1 ter della L. 14.01.1994 n. 20 (nel testo modificato dalla L. 639/1996) che esclude la responsabilità dei titolari di organi politici che in buona fede abbiano approvato atti che rientrano nella competenza di organi tecnici, in linea con il principio, introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. 03.02.1993 n. 29 (oggi art. 4 D. Lgs 30.03.2001, n. 165) e ribadito nell'art 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267), di separazione tra politica e gestione, in base al quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Infatti la giurisprudenza contabile ha chiarito che può configurarsi la responsabilità dell'organo politico qualora esso abbia deliberato nell'ambito di un'attribuzione propria (questa Sezione, n. 303 del 03.11.2003) o comunque ingerendosi direttamente in attività gestorie (Sez. III n. 878 del 31.12.2010).

Nella specie permaneva in capo al Sindaco (art. 11) il compito di sovrintendere "a tutti gli uffici e servizi comunali", in linea con gli artt. 52 e ss. del R.D. n. 383 del 03.03.1934 (TU della legge comunale e provinciale) e dunque a lui faceva capo comunque la funzione amministrativa, concretamente esercitata dal D'Alessandro attraverso il concorso all'approvazione della delibera giuntale n. 242 del 2004 ed il proprio diretto interessamento, dimostrato dalla partecipazione alla riunione del 05.11.2002, di cui si è detto *supra*.

L'inerzia al cospetto della notoria preoccupante situazione emergenziale e l'approvazione di un progetto diverso da quello oggetto del finanziamento commissariale, non consentono di valutare in termini attenuati

la condotta del predetto, che si profila connotata da notevole disvalore, perfezionando l'elemento costitutivo della grave colpevolezza. Non rileva la carenza della qualità di Sindaco al momento della concessione del finanziamento con ordinanza commissariale n. 240 del 19.10.2000 e della approvazione della convenzione con ASIA con delibera giuntale n. 140 del 14.04.2001, essendo addebitate al predetto, ricoprente la carica dal 29.05.2001 al 29.05.2006, le condotte conseguenti alle relative deliberazioni, che erano esigibili in capo al subentrato Sindaco.

Si è ignorato, con inescusabile negligenza, che nell'ordinanza n. 240 del 19/10/2000 del Commissario di Governo si chiariva che la somma di £. 1.710.596.000 era da impiegare per l'implementazione del servizio di raccolta integrata nel Comune di Benevento e che il progetto, elaborato dall'A.S.I.A. in collaborazione con il Consorzio Smaltimento Rifiuti BN1, era finalizzato a conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente.

Il Capone, Dirigente in carica dal 01.08.2001, ha omesso ogni attività di impulso tesa alla realizzazione della raccolta differenziata; quindi ha contribuito incisivamente alla adozione delibera 242 del 29.10.2004, sottoscrivendo il documento "Variante al progetto di potenziamento..." del 15.07.2004,

La precisazione dell'appellante, secondo cui egli nel 2003 rivestiva l'incarico di Dirigente del 6° settore – Lavori Pubblici e non del 9° settore - Ambiente e traffico, all'epoca non esistente, quest'ultimo ricoperto in reggenza tra il 23.06.2005 ed il 31.12.2005, si appalesa irrilevante, in quanto il settore Lavori Pubblici risulta sempre coinvolto nella attività di gestione dei rifiuti, come dimostra lo stesso citato documento "Variante al progetto di potenziamento..." del 15.07.2004, che evidenzia l'esistenza di un "Servizio Ambiente –Verde – Protezione civile", nell'ambito del "Settore Lavori Pubblici". La diversa indicazione contenuta nella sentenza, pertanto, è ascrivibile a mera imprecisione terminologica.

L'elemento della grave colpevolezza, in ragione del ruolo rivestito, si pone negli stessi termini già evidenziati per il D'Alessandro.

#### **- Sull'insussistenza del nesso causale.**

Il danno, per gli appellanti, è derivato dalle omissioni e dai ritardi ascrivibili alla gestione commissariale dell'emergenza come si desume dalla Relazione parlamentare di vigilanza (mancata verifica del merito tecnico in sede di realizzazione dell'impiantistica, produzione di combustibile di bassissima qualità, inidoneità del compost prodotto ad essere riutilizzato per il recupero ambientale; mancata realizzazione dei termovalorizzatori).

Ribadita l'incidenza causale delle condotte degli appellanti, si osserva che la mancata realizzazione dell'impiantistica, insieme ad altri elementi, è stata valutata nella sentenza impugnata ai fini di riduzione dell'ammontare del danno. Non si tratta, peraltro, tenuto conto dell'art. 41 cod. pen., secondo comma, di una causa sopravvenuta da sola idonea a produrre l'evento, viste le numerose inadempienze rispetto all'attività propedeutica (raccolta differenziata) al corretto funzionamento degli impianti stessi.

#### **- Sulla quantificazione del danno.**

Il criterio adottato dal PM, in tesi difensiva, non tiene conto dei costi maggiori che il servizio di r.d. avrebbe comportato. E' aleatorio, inoltre, il criterio adottato quale percentuale di rsu prodotti dalla popolazione di Benevento rispetto alla totalità della Campania ed arbitrario l'addebito del 10% per i costi emergenziali.

Le considerazioni surriportate non sono condivise dal Collegio. Pur nella difficoltà di determinazione del danno, riconosciuta dalla stessa Procura, il *modus procedendi* è attendibile, comunque decurtato del 50% dal PM, e di un ulteriore 30% dalla Sezione, con riferimento alla prima posta (tariffa smaltimento rifiuti per il "tal quale"), che ha tenuto conto dei seguenti fattori:

- il malfunzionamento e il sovraccarico degli impianti di selezione;

- l'insufficienza degli impianti di compostaggio di qualità;
- i ritardi nella realizzazione del termovalorizzatore di Acerra;
- l'eccessivo frazionamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- la temporanea assenza di sufficienti volumi di discarica;
- le incertezze normative;
- la carente programmazione;
- la non corretta comunicazione con le popolazioni di riferimento;
- le carenze negli interventi delle strutture commissariali sotto il profilo dell'efficace utilizzo dei fondi stanziati.

In ogni caso i maggiori costi da sostenere qualora fosse stata effettuata la raccolta differenziata, per la mancanza di un adeguato supporto impiantistico sono stati considerati dalla Procura tra i correttivi (pag. 44 della citazione), fermo restando che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi pubblici (come evidenziato nella delibera n. 6/2007/G di questa Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato), ha rilevato che sulla base dell'analisi dei costi "la raccolta differenziata in nessun caso determina un aggravio dei costi di gestione".

Per quanto riguarda la seconda posta ("collasso del piano integrato dei rifiuti") il dato quantitativo elaborato dalla Procura è ovviamente presuntivo, ma fondato sull'elemento concreto delle spese sostenute per il trasporto fuori regione per gli anni 2004 e 2005, con applicazione, a dette spese, del valore percentuale dei rifiuti prodotti dal Comune rispetto al dato regionale. L'operazione matematica supporta una valutazione di tipo essenzialmente equitativo, data l'estrema difficoltà nella determinazione del *quantum*.

Quanto alla terza posta di danno ("costi emergenziali"), è stato equitativamente addebitato dalla Procura il 10% del costo sostenuto dall'ASIA. Non sussistono specifiche deduzioni degli appellanti.

La Sezione regionale ha in definitiva così disposto:

- 1) il danno a titolo di smaltimento del tal quale è stato ridotto del 30% e quantificato in € 281.522,57;
- 2) per il 2003 (prima posta) e primi dieci mesi del 2004 (tre poste) il danno è stato riferito per il 70% al Sindaco D'Alessandro, e per il 30% al Dirigente Capone;
- 3) per gli ultimi due mesi del 2004 e per il 2005 (in ciascuno dei due periodi: tre poste) il danno è stato decurtato del 20 % per tener conto dell'apporto causale degli altri amministratori che hanno partecipato all'adozione della delibera n. 242/2004. Il nocumento è stato quindi addebitato per il 45% al D'Alessandro (per il 35% all'Assessore Luciano) e per il 20% al Capone.

Il Collegio, mantenendo l'impianto di cui sopra, ritiene tuttavia che la decurtazione del 30% effettuata dalla Sezione regionale debba essere estesa anche alla seconda e terza posta di danno (collasso integrato del ciclo dei rifiuti e costi emergenziali), sul presupposto che gli elementi valorizzati dalla Sezione concorrono anche alla produzione di detti tipi di danno.

Ne deriva, seguendo le pagg. 50 e 51 della sentenza impugnata, la quantificazione sotto riportata:

#### **ANNO 2003 e primi dieci mesi dell'ANNO 2004**

A) D'Alessandro: € 50.893,16 (tariffa smaltimento del tal quale, 2003) + 50.830,57 (tariffa smaltimento

del tal quale, primi 10 mesi 2004) + 70%\* di 27.532,89 (collasso ciclo integrato, primi 10 mesi 2004) + 70%\* di 17.022,53 (costi emergenziali, primi 10 mesi 2004); \*percentuale applicata dal Collegio;

B) Capone: € 21.811,36 (tariffa smaltimento del tal quale, 2003) + 21.784,53 (tariffa smaltimento del tal quale, primi 10 mesi 2004) + 70%\* di 11.799,81 (collasso ciclo integrato, primi 10 mesi 2004) + 70%\* di 7.295,37 (costi emergenziali, primi 10 mesi 2004);

\*percentuale applicata dal Collegio.

### **Ultimi due mesi dell'ANNO 2004 e ANNO 2005**

A) D'Alessandro: [45% dell'80% di € 14.523,02 (tariffa smaltimento del tal quale, ultimi due mesi 2004) + 70%\* del 45% dell'80% di 7.866,54 (collasso ciclo integrato, ultimi due mesi 2004) + 70%\* del 45% dell'80% di 4.863,58 (costi emergenziali, ultimi due mesi 2004)] + [45% dell'80% € 121.679,88 (tariffa smaltimento del tal quale, 2005) + 70%\* del 45% dell'80% 28.852,57 (collasso ciclo integrato, 2005) + 70%\* del 45% dell'80% di 16.702,50 (costi emergenziali, 2005)];

\*percentuale applicata dal Collegio;

B) Capone: [20% dell'80% di € 14.523,02 (tariffa smaltimento del tal quale, ultimi due mesi 2004) + 70%\* del 20% dell'80% di 7.866,54 (collasso ciclo integrato, ultimi due mesi 2004) + 70%\* del 20% dell'80% di 4.863,58 (costi emergenziali, ultimi due mesi 2004)] + [20% dell'80% di € 121.679,88 (tariffa smaltimento del tal quale, 2005) + 70%\* del 20% dell'80% 28.852,57 (collasso ciclo integrato, 2005) + 70%\* del 20% dell'80% di 16.702,50 (costi emergenziali, 2005)];

\*percentuale applicata dal Collegio.

Le somme risultanti sono le seguenti:

Per **D'Alessandro**:

ANNO 2003 e primi dieci mesi dell'ANNO 2004:

€ 50.893,16 + 50.830,57 + 19.273,02 + 11.915,77 = € 132.912,52.

Ultimi dieci mesi dell'ANNO 2004 e ANNO 2005:

€ 5.228,28 + 1.982,36 + 1.225,61 + 43.804,75 + 7.270,84 + 4.209,03 = € 63.720,87.

Totale: € **196.633,39**.

Per **Capone**:

ANNO 2003 e primi dieci mesi dell'ANNO 2004:

€ 21.811,36 + 21.784,53 + 8.259,86 + 5.106,75 = € 56.962,50.

Ultimi dieci mesi dell'ANNO 2004 e ANNO 2005:

€ 2.323,68 + 881,04 + 544,71 + 19468,78 + 3.231,48 + 1.870,68 = € 28.320,37.

Tot. € **85.282,87**.

La Procura regionale ha evidenziato che il danno determinato dal collasso del piano integrato dei rifiuti è

stato arrecato alle casse dello Stato.

Pur rilevata una discrasia tra la motivazione della sentenza impugnata, che ha individuato nello Stato il danneggiato, con riferimento al pregiudizio *de quo* (pagine da 31 a 33), ed il dispositivo, in cui la condanna, anche per detta posta di danno, è stata pronunciata in favore del Comune di Benevento, osserva il Collegio che debba confermarsi la statuizione conclusiva, posta nel dispositivo, in mancanza di un apposito motivo di appello proveniente dalla Procura attrice.

Gli appellanti vanno condannati al pagamento, in parti uguali, delle spese di questo secondo grado, che si liquidano nell'importo indicato in dispositivo.

### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,

**ACCOGLIE PARZIALMENTE** l'appello proposto avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 2062/2012 del 28.12.2012 e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore del Comune di Benevento:

- il Sig. D'ALESSANDRO Sandro Nicola per complessivi € 196.633,39;

- il Sig. CAPONE Fernando per complessivi € 85.282,87;

con aggiunta, con riferimento ad entrambi, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali secondo i criteri stabiliti nella sentenza di primo grado;

**CONDANNA** i sunnominati al pagamento, in parti uguali, delle spese di questo secondo grado di giudizio, che liquida nell'importo complessivo di € 271,00 (DUECENTOSETTANTADUE/00).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 09 luglio 2015.

L'ESTENSORE

(Francesca PADULA)

f.to Francesca PADULA

IL PRESIDENTE

(Stefano IMPERIALI)

f.tot Stefano IMPERIALI

Depositata in Segreteria il 31 Mag. 2016

p.IL DIRIGENTE

(Dr.ssa Daniela D'AMARO)

Il Coordinatore Amministrativo

d.ssa Simonetta Desideri

f.to Simonetta Desideri